

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 agosto 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero della salute
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Bovolone, e nomina del commissario straordinario Pag. 3</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Cogorno. Pag. 3</p>	<p>DECRETO 6 maggio 2008.</p> <p>Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»..... Pag. 5</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
<p style="text-align: center;">Ministero della giustizia</p> <p>DECRETO 16 luglio 2008.</p> <p>Riconoscimento, alla sig.ra Sumska Olena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo Pag. 4</p> <p>DECRETO 16 luglio 2008.</p> <p>Riconoscimento, al sig. Mereu Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. Pag. 5</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca</p> <p>DECRETO 27 giugno 2008.</p> <p>Proroga dei termini di cui all'articolo 7 del decreto 31 gennaio 2008, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione», in ordine alla comunicazione delle informazioni supplementari relative ai contratti di trasformazione del pomodoro per l'anno 2008. Pag. 6</p> <p>DECRETO 28 luglio 2008.</p> <p>Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2008-2009. Pag. 7</p>

DECRETO 28 luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo, presso l'Università di Salerno, per l'anno accademico 2008-2009 Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 21 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari, sedi di Bari e Trani Pag. 10

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 luglio 2008.

Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006 Pag. 10

Università del Sannio

DECRETO RETTORALE 25 luglio 2008.

Emanazione del nuovo statuto Pag. 28

Università telematica Pegaso di Napoli

DECRETO 9 luglio 2008.

Emanazione del nuovo statuto Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Playa del Carmen (Messico) Pag. 45

Rilascio di *exequatur* Pag. 45

Agenzia italiana del farmaco: Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morubel» Pag. 45

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188/L

LEGGE 2 agosto 2008, n. 130.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

08G0154

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2008. Situazione del bilancio dello Stato.

08A05521

Prot. 1179/08 del 9 luglio 2008

**Decreto del Presidente del CTO
N° 32 del 9 luglio 2008**

Oggetto: nuovo statuto

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 20 febbraio 2008 che approvava il nuovo statuto dell'Università telematica Pegaso

DECRETA

Art. 1.

Lo Statuto dell'Università telematica Pegaso è integralmente sostituito dal nuovo statuto che è qui allegato sotto la lettera A) formando parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Lo Statuto entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

Il Direttore Amministrativo provvederà alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Napoli 9 luglio 2008

Il Presidente

F.to Danilo Iervolino

STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO

Art. 1.

1. E' istituita l'Universita' telematica «Pegaso», di seguito denominata Universita', con sede centrale in Napoli.

2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 2.

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e procede ai relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonché attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita'

scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

7. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal consiglio di amministrazione.

8. L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di collaborazione alle attività di società e/o di altri organismi. La collaborazione è deliberata dal consiglio di amministrazione.

9. L'università regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

10. L'Università per le proprie iniziative didattiche e di ricerca può costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

Art. 3.

1. Sono organi centrali della Università:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato esecutivo;
 - d) il rettore;
 - e) il senato accademico;
 - f) il nucleo di valutazione interno;
 - g) il collegio dei revisori dei conti.
2. Costituiscono strutture accademiche, didattiche e di ricerca:
 - a) i consigli di facoltà;
 - b) i consigli di corso di laurea;
 - c) i dipartimenti.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:
 - a) dal presidente del consiglio di amministrazione della società «Università Telematica Pegaso S.p.a.» o suo delegato;
 - b) dall'amministratore delegato dell'Università ove nominato;
 - c) da fino a nove rappresentanti designati dalla società «Università Telematica Pegaso S.p.a.»;
 - d) dal rettore;
 - e) da un rappresentante dei docenti;
 - f) da un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'università e della ricerca su richiesta del consiglio di amministrazione dell'Università;
 - g) dal direttore amministrativo che svolge funzioni anche di segretario verbalizzante;
 - h) dal direttore generale, allorché nominato.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università il cui importo minimo è determinato con delibera del consiglio stesso.

3. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente. L'amministratore delegato, ove il consiglio di amministrazione decida di nominarlo, puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le deleghe conferite all'amministratore delegato.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

6. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Universita' telematica «Pegaso».

7. Durante il triennio ugualmente il consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.

Art. 5.

1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b) nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

c) delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;

e) sentito il parere del rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;

f) nomina i presidi delle facolta';

g) nomina i direttori di dipartimento;

h) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;

i) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;

j) nomina il direttore amministrativo;

k) nomina l'amministratore delegato;

l) nomina il direttore generale;

m) nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonche' il collegio dei revisori;

n) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i

ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del senato accademico e delle facolta' interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei suoi confronti pervenute dal rettore;

o) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

p) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

q) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite al successivo art. 14, comma 2 e 3;

r) definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;

s) delibera sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;

t) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

u) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

v) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita';

w) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

x) delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive;

y) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente;

z) delibera i regolamenti della Universita' ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo, nonche' per i regolamenti delle facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';

aa) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

bb) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

cc) determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

dd) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

ee) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

ff) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

gg) delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;

ii) delibera su proposta del senato accademico il regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonche' delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre, su proposta del senato accademico, i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di fax o di telegramma o di e-mail. In caso di urgenza l'adunanza puo' essere convocata, mediante fax o telegramma o e-mail, con preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.

6. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il direttore amministrativo che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al presidente di accertare l'identita', regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Universita', nei quali componenti del consiglio di amministrazione potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 6.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

1) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;

2) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio;

3) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove costituito;

4) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

5) e' membro del senato accademico;

6) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal consiglio d'amministrazione;

7) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la

ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione puo' provvedere a costituire un comitato esecutivo quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato dell'universita' ove nominato, dal rettore e da un consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dal direttore generale e dal direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario il direttore amministrativo.

2. Possono essere invitati a partecipare al comitato esecutivo, senza diritto di voto, i presidi di facolta' allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza ed adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno tre giorni. Il comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.

Art. 8.

1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro.

2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato.

3. Il rettore:

a) partecipa di diritto al consiglio di amministrazione dell'Universita'

b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';

c) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

e) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

f) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

g) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio d'amministrazione;

h) formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura

l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;

i) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

j) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;

k) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti;

l) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

m) propone al consiglio di amministrazione le azioni disciplinari nei confronti del personale docente e, ottenutone il consenso, ne avvia l'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina secondo le modalita' e termini di cui all'art. 4 della legge 18 del 16 gennaio 2006.

4. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze.

5. Al rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione deliberata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite, dai direttori di dipartimento e dal presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

In particolare il senato accademico:

a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza».

4. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso. Ove fosse stato nominato il direttore generale questo sostituisce di diritto il direttore amministrativo.

Art. 10.

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal consiglio d'amministrazione dell'Universita'.

2. L'Università' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università' è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. Le facoltà' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le facoltà' saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.

3. Sono organi della facoltà':

- a) il preside;
- b) il consiglio di facoltà';

4. Il Preside rappresenta la facoltà', ne promuove e coordina l'attività', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà'. In particolare il preside:

- a) convoca e presiede il consiglio di facoltà', predisponendo il relativo ordine del giorno;
- b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;
- c) cura l'ordinato svolgimento delle attività' della facoltà';
- d) è membro di diritto del senato accademico;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

5. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia. Il preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 13.

1. Il consiglio di facoltà' è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità' di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà' sono stabilite dal regolamento di facoltà', deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà':

- a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- b) la programmazione e l'organizzazione delle attività' didattiche in conformità' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
- c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate

dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita'.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 16.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. Il trattamento di quiescenza e' assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime

Universita' statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.

3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i dipartimenti.

I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale;

organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1) il Direttore;

2) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 20.

1. Il Direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato.

2. Il Direttore:

presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; propone gli orientamenti generali di ricerca; sovrintende al funzionamento del dipartimento;

vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento;

e' membro di diritto del Senato accademico;

mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilita', un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore

anzianita' nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 21.

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'amministrazione;

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di ricerca;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;

h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di facoltà e del Senato accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente della società Università Telematica Pegaso S.p.A., e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di amministrazione della società stessa, di cui almeno tre rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli organi ordinari.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi ordinari previsti dal presente Statuto.

Art. 23.

1. Il Direttore generale dell'Università, allorché nominato, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il Direttore generale partecipa di diritto al Consiglio di

amministrazione.

3. Il Direttore generale dell'Universita' puo' ricoprire anche la funzione di Direttore amministrativo.

Art. 24.

1. L'Amministratore delegato, allorché nominato, è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. L'Amministratore delegato partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

1. Il Direttore amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a tre anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore amministrativo e il relativo trattamento economico.

2. Il Direttore amministrativo partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di amministrazione alla società Universita' Telematica Pegaso S.p.A.

Art. 27.

1. L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

Art. 28.

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal Presidente del Consiglio d'amministrazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.